

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3972

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI,
BUCCIERO, CURTO, CUSIMANO, AZZOLLINI, BIASCO,
BORNACIN, CARUSO Antonino, COSTA, COZZOLINO, DE
CORATO, DEMASI, DENTAMARO, FLORINO, GRECO,
LAURO, MAGLIOCCHETTI, MANCA, MANTICA,
MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI,
PEDRIZZI, PONTONE, RECCIA e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1999

—————

Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini
e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi
della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La tragedia bellica che ha devastato il Kosovo produce purtroppo anche effetti negativi per l'Italia. La vicinanza territoriale con le aree interessate al conflitto, la doverosa partecipazione dell'Italia alle scelte interventiste della NATO, l'utilizzo quasi esclusivo delle nostre basi aeree per le incursioni dell'aviazione alleata, lo sbarco sulle coste della Puglia di oltre mille profughi soltanto nell'ultimo mese, il possibile arrivo di diverse migliaia di cittadini kosovari hanno creato la convinzione di un paese a forte rischio bellico e l'inevitabile immediata ripercussione negativa sul settore turistico, in particolare nelle località pugliesi, oggettivamente più esposte rispetto alle vicende della guerra nei Balcani.

A tutto ciò va aggiunta la chiusura per diverse settimane dei due più importanti aeroporti della Puglia, quelli di Bari e di Brindisi, che ha determinato ulteriori danni all'economia.

Già per il periodo pasquale vi è stato un calo delle presenze, dovuto a tantissime disdette, in misura del 70-80 per cento rispetto agli anni precedenti. Le previsioni di flussi turistici per la stagione turistica in corso sono pertanto davvero negative.

La crisi in atto non riguarda, purtroppo, soltanto il settore turistico ma sta investendo altri settori, a cominciare dalle imprese dell'indotto per passare alle diverse attività produttive regionali.

Il riconoscimento della Puglia quale regione di frontiera ha visto da alcuni mesi l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico che però fino ad oggi non ha prodotto alcuna proposta concreta; nel frattempo, dagli enti locali, dalle forze politiche e sindacali, dalle associazioni giungono richieste di provvedi-

menti concreti (particolari competenze alla regione Puglia, detassazioni, fiscalizzazioni degli oneri sociali e così via).

In attesa che finalmente il suddetto tavolo tecnico individui proposte e provvedimenti organici, è necessario ed urgente adottare alcune misure che rilancino l'immagine turistica della Puglia e vengano incontro alle gravi difficoltà dei diversi comparti produttivi.

È questo l'obiettivo che si propone il disegno di legge che sottoponiamo all'attenzione del Senato.

Si tratta di interventi a sostegno dei flussi turistici delle località a rischio: da un lato, una massiccia opera di promozione e rilancio sui principali mercati internazionali dell'immagine turistica della regione e di tutti i suoi beni storici, artistici, monumentali e paesaggistici; dall'altro la concessione di contributi per la predisposizione di pacchetti turistici agevolati per rendere economicamente più vantaggiosa la scelta di fare una vacanza in Puglia.

Sono previste inoltre, per le diverse attività produttive, proroghe di termini ed altre agevolazioni tributarie, previdenziali, contributi a fondo perduto e ulteriori fondi per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Con l'articolo 1 viene riconosciuto lo stato di crisi della regione Puglia per i danni subiti dalla guerra nei Balcani.

Con l'articolo 2 si propone di concedere alla regione un contributo di 10 miliardi per l'elaborazione e l'esecuzione di un piano di promozione a sostegno dell'offerta turistica.

L'articolo 3, per le stesse finalità, prevede l'istituzione nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito fondo di 40 miliardi per la concessione di contributi alla Regione Puglia

che dovrà elaborare un programma finalizzato all'offerta di pacchetti turistici agevolati, caratterizzati anche da significative riduzioni dei costi relativi alle tariffe aeree, alberghiere e ai diversi servizi turistici.

L'articolo 4 prevede, per la ripresa delle attività economiche, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni economici subiti e fino ad un massimo di lire trecento milioni. Sarà la regione Puglia a stabilire procedure e modalità per la quantificazione dei danni subiti dai soggetti richiedenti e per l'erogazione dei contributi.

L'articolo 5 esclude l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni per le perdite subite dalle imprese ubicate nei comuni pugliesi.

L'articolo 6 prevede, in deroga alle disposizioni vigenti, la formazione di una ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992.

L'articolo 7 prevede la sospensione fino al 30 settembre 1999 di tutti i versamenti di natura previdenziale ed assistenziale dovuti da parte sia dei datori di lavoro sia degli esercenti attività imprenditoriali per le prestazioni pensionistiche, nonché per i lavoratori cosiddetti «parasubordinati» ed i lavoratori autonomi non coperti da Casse autonome di previdenza obbligatorie.

L'articolo 8 si propone di sospendere i termini di versamento per le imposte, sia erariali che locali sino a tutto il 30 settembre 1999.

L'articolo 9 prevede la inapplicabilità dei sistemi di accertamento presuntivo basati sull'applicazione di indicatori statistici in considerazione che gli stessi sono frutto di rilevazioni che presuppongono lo svolgimento dell'attività in condizione di normalità operativa. Detti metodi di accertamento, infatti, prevedono che la prova della condizione di non normale svolgimento dell'attività sia posta a carico del contribuente in mancanza della quale si determinano effetti automatici di accertamento di maggiori imponibili. La norma proposta mira quindi a determinare preventivamente uno stato di crisi generalizzato volto ad evitare tali automatismi impositivi. Il secondo comma dell'articolo in questione prevede la non applicabilità del comma 5, lettera c) dell'articolo 4 della legge n. 449 del 1997 che, a seguito di possibili riduzioni di occupati, provocherebbe la restituzione dei crediti di imposta già ottenuti e l'irrogazione di sanzioni con ulteriori effetti negativi sulle imprese interessate.

L'articolo 10 prevede la concessione per i datori di lavoro operanti nella regione Puglia di uno sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a loro carico a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° aprile 1999 e sino a tutto il dicembre 1999, ed è volto ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

L'articolo 11, infine, prevede la copertura finanziaria.

Riteniamo quindi che il disegno di legge che sottoponiamo all'attenzione del Senato sia meritevole di un favorevole accoglimento in considerazione della pesantissima situazione di difficoltà all'interno della quale gli operatori economici pugliesi si trovano ad operare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella regione Puglia è riconosciuto lo stato di crisi per i danni subiti a causa della guerra nei Balcani.

Art. 2.

1. Per far fronte alla grave flessione dei flussi turistici in Puglia, è concesso un contributo di lire 10 miliardi alla regione Puglia per l'elaborazione e l'esecuzione di un piano di promozione a sostegno dell'offerta turistica della regione stessa, sentite le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le aziende di promozione turistica.

Art. 3.

1. Per le stesse finalità di cui all'articolo 2 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo al quale è attribuito uno stanziamento pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. A carico di tale fondo sono concessi contributi alla regione Puglia per l'attuazione di un programma, che la regione stessa elabora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzato all'offerta di pacchetti turistici agevolati, caratterizzati da significative riduzioni dei costi relativi alle tariffe aeree, ferroviarie, autostradali, alberghiere e ai diversi servizi turistici connessi.

Art. 4.

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole, ittiche, zootecniche

e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizio aventi sede o unità produttive nei comuni della regione Puglia che abbiano subito danni economici a causa della guerra nei Balcani, è assegnato ai soggetti danneggiati un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni economici subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni.

2. La regione Puglia stabilisce, nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della presente legge, il piano finanziario degli interventi di cui al comma 1, nonché procedure e modalità per la quantificazione dei danni subiti dai soggetti richiedenti e per l'erogazione dei contributi.

Art. 5.

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza della guerra nei Balcani, dalle imprese ubicate nei comuni della regione Puglia.

Art. 6.

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in deroga alle disposizioni vigenti, alla formazione di una ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 4, individuando anche i relativi fondi.

2. La graduatoria i cui al comma 1 è formata con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a*), numeri 1, 2 e 4, del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Nei comuni situati nella regione Puglia è sospeso, fino al 30 settembre 1999, il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti privati, ivi compresa la quota a carico dei medesimi, dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni pensionistiche degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, nonché dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Nel caso di versamenti comunque effettuati in pendenza della sospensione di cui al presente articolo, non si dà luogo al rimborso.

Art. 8.

1. In favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni, sia costituiti in forma individuale che societaria od associativa, anche in qualità di sostituti di imposta, che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nell'articolo 7, sono sospesi sino al 30 settembre 1999 i termini amministrativi relativi ai versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti pubblici, anche agli effetti della riscossione delle imposte e tasse erariali e locali. Durante il periodo di sospensione non decorrono interessi od altri oneri. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte in pendenza della sospensione dei termini di cui al presente articolo.

Art. 9.

1. In favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni, sia costituiti in forma individuale che societaria od associata, che hanno domicilio fiscale nei Comuni indicati all'articolo 7, è sospesa per l'anno 1999 l'applicazione delle disposizioni concernenti modalità di accertamento mediante parametri per la determinazione presuntiva di ricavi e compensi previste dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché l'effettuazione per l'anno 1999 degli accertamenti sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

2. Per i soggetti indicati al comma 1 non si applica, sino al 31 dicembre 1999, la disposizione dell'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, intendendosi che il credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 e precedentemente acquisito non viene meno a seguito di eventuali riduzioni di livelli occupazionali determinatisi nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 1999.

Art. 10.

1. Alle imprese operanti nella regione Puglia è riconosciuto, in favore dei datori di lavoro, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico degli stessi a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° aprile 1999 e sino a tutto il 31 dicembre 1999.

2. Per i soggetti indicati al comma 1 non si applica, sino al 31 dicembre 1999, la disposizione dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi che il diritto allo sgravio totale annuale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 3 e precedentemente acquisito

non viene meno a seguito di eventuali riduzioni di livelli occupazionali determinatisi nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 1999.

Art. 11.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la parte residua, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.